



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Padova

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott.ssa Caterina Santinello, Presidente

dott. Guido Marzella, Giudice Presidente relatore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice

nel procedimento n. **63/2022 R.G.P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ROMILDA ALBERTIN** (C.F. LBRRLD75L46G224A) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che con ricorso depositato in data 19.10.22, Romilda Albertin, residente a Monselice, esponendo:

- di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa delle garanzie rilasciate in favore della "Hotel Terme Monaco srl", gestita dal defunto padre e fallita nel 2013, all'interno della quale ella medesima aveva lavorato come collaboratrice assieme ai fratelli,
- di essere infatti tuttora esposta in forza delle predette garanzie e di ulteriori debiti maturati verso l'Agenzia delle Entrate per il complessivo ammontare di € 704.235,82,
- di risultare attualmente disoccupata e quindi sostanzialmente priva di entrate, oltre ad essere stata riconosciuta invalida civile al 75% con assegnazione di una pensione di invalidità di € 277,00 mensili, mediante la quale è costretta a fare



fronte a spese di sostentamento pari ad € 1.218,00 mensili, sostanzialmente sostenute in via esclusiva dal marito convivente,

- che l'unico immobile di cui risulta comproprietaria per un quarto è oggetto di esecuzione forzata avanti a questo Tribunale, attualmente sospeso in vista dell'esito del giudizio di accertamento della qualità di eredi del defunto padre Giorgio Albertin in capo agli esecutati,
- che in tale sede il valore del bene è stato stimato in complessivi € 814.000,00, sicché la quota di sua spettanza ammonta ad € 203.500,00,

adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI proponendo di porre a disposizione dei propri creditori la quota immobiliare di cui sopra;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza della parte ricorrente;

osservato quindi che la debitrice ha provveduto a depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI, consistente:

- 1) nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- 2) nell'inventario dei propri beni,
- 3) nell'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) nello stato di famiglia,



5) nell'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia,

6) nell'elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

atteso che la medesima non è ricorsa, nei cinque anni precedenti alla presente istanza, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla normativa attualmente in vigore né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento già disciplinata dalla legge n. 3/2012;

osservato che la stessa non risulta nemmeno aver compiuto atti in frode ai creditori nel medesimo periodo sopra considerato;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione e confermando la veridicità di tutti gli elementi di valutazione esposti nel ricorso così come la fattibilità del piano così come proposto;

ribadita l'insussistenza di ragioni per subordinare l'apertura della procedura all'esito del giudizio nel quale si dibatte in merito alla qualifica dei fratelli di Romilda Albertin quali eredi del padre Giorgio, dal momento che quest'ultima, nelle more della procedura, ha accettato la propria quota di eredità e, nel caso in cui i fratelli non vengano riconosciuti eredi del *de cuius*, potrà ulteriormente veder accresciuto il proprio patrimonio delle quote di loro astratta spettanza, con susseguente acquisizione delle medesime alla massa attiva della procedura, alla stregua di beni sopravvenuti *medio tempore* nella sua disponibilità;

considerato d'altronde non doversi nemmeno provvedere in merito alla determinazione della quota di reddito della ricorrente apprendibile alla procedura, dal



momento che la medesima percepisce unicamente una pensione di ammontare di per sé assolutamente insufficiente a fare fronte al suo mantenimento;

ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

opinato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che:

- per un verso, l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni,
- per altro verso, l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo il debitore non può comunque essere esdebitato sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;



ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "tornato *in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 cc, anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale; constatato, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;



considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

P. Q. M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROMILDA ALBERTIN (C.F. LBRRLD75L46G224A), residente in Monselice (PD), via Verdi n. 9;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Manzonetto;
- 4) precisa che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 5) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, avendo cura



di anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023

Il Giudice Estensore

dott. Guido Marzella

Il Presidente

dott.ssa Caterina Santinello

